

333

Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.

(art. 30 e art. 113, 5^ comma, lettera c, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tra

- > il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 96 del 20 novembre 2006;
- > il Comune di Roveredo in Piano, giusta deliberazione consiliare n. 62 del 20 novembre 2006;
- > il Comune di Andreis, giusta deliberazione consiliare n. 25 del 19 novembre 2008;
- il Comune di Arba, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 23 settembre 2008;
- il Comune di Aviano, giusta deliberazione consiliare n. 57 del 1º ottobre 2008;
- il Comune di Barcis, giusta deliberazione consiliare n. 22 del 29 novembre 2008;
- il Comune di Budoia, giusta deliberazione consiliare n. 45 del 27 novembre 2008;
- > il Comune di Caneva, giusta deliberazione consiliare n. 54 del 14 novembre 2008;
- > il Comune di Castelnovo del Friuli, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 27 novembre 2008;
- > il Comune di Cimolais, giusta deliberazione consiliare n. 38 del 14 dicembre 2008;
- > il Comune di Claut, giusta deliberazione consiliare n. 44 del 19 dicembre 2008;
- > il Comune di Clauzetto, giusta deliberazione consiliare n. 23 del 28 novembre 2008;
- > il Comune di Erto e Casso, giusta deliberazione consiliare n. 23 del 27 dicembre 2008;
- > il Comune di Montereale Valcellina, giusta deliberazione consiliare n. 51 del 6 ottobre 2008;
- > il Comune di Pinzano al Tagliamento, giusta deliberazione consiliare n. 47 del 26 novembre 2008;
- > il Comune di Polcenigo, giusta deliberazione consiliare n. 37bis del 6 novembre 2008;
- > il Comune di Sacile, giusta deliberazione consiliare n. 73 del 4 novembre 2008;
- >. il Comune di Spilimbergo, giusta deliberazione consiliare n. 78 del 10 novembre 2008;
- > il Comune di Travesio, giusta deliberazione consiliare n. 24 del 18 settembre 2008
- > il Comune di Vito D'Asio, giusta deliberazione consiliare n. 24 del 25 novembre 2008;

come rappresentati dai firmatari in calce, in appresso, denominati "Enti locali"

PREMESSO CHE

- a) in applicazione dell'art. 115 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con deliberazione del consiglio comunale n. 119 del 25 novembre 2002, è stata approvata la trasformazione dell'ASPAMIU nella società per azioni denominata "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a." e sono stati affidati nel contempo alla stessa i servizi pubblici di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di gestione del verde pubblico;
- b) in data 27 novembre 2006 tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Roveredo in Piano, in esecuzione delle proprie deliberazioni consiliari sopra riportate, è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata del servizio pubblico di acquedotto;
- c) con verbale d'assemblea del 27 novembre 2007, redatto dal notaio dott. Gaspare Gerardi, atto rep. n. 50878, raccolta n. 17601, la società GEA s.p.a, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 114 del 19 novembre 2007 del Comune di Pordenone e n. 62 del 30 novembre 2007 del Comune di Roveredo in Piano, ha deliberato, tra l'altro, anche l'aumento di capitale sociale finalizzato all'ingresso di nuovi soci Enti pubblici locali, anche frazionato e parziale di volta in volta dai soci che verranno proposti dall'organo amministrativo su indicazione del Consiglio dei rappresentanti dei Comuni di cui all'art. 30 dello statuto, indicando nel 31 dicembre 2009 il termine ultimo per il compimento dell'operazione;

d) la società GEA s.pa. è una società a capitale interamente pubblico e dovrà sempre restare tale così come previsto dall'art. 1 comma 2, dall'art. 7, comma 1, dell'art. 9 comma 2 e dall'art. 21, comma 3 dello statuto della Società stessa;

25

6-4-P.



- la bozza della presente Convenzione da stipularsi tra di Enti locali soci in GEA s.p.a. è finalizzata a garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art. 113, comma 5°, lett. c) del decreto legislativo da ultimo ricordato;
- in base all'art. 2 dello statuto di GEA ricordato al precedente alinea e che si allega alla presente convenzione a farne parte integrante GEA s.p.a. ha il seguente oggetto sociale:
 - a) gestione dei servizi ambientali e pertanto :
 - la raccolta, il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura (urbani e speciali, anche assimilabili, pericolosi e non pericolosi);
 - la raccolta differenziata ed il recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere e di ogni altro bene durevole e la gestione dei relativi impianti;
 - servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione e di altre materie organiche, anche di servizi per il trattamento, la valorizzazione e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo di materiali di qualsiasi specie e natura:
 - lo spazzamento, lavaggio ed innaffiamento delle strade ed altre aree pubbliche;
 - la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (quali parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva, alberi allocati al margine delle sedi stradali), delle strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, della cartellonistica pubblicitaria, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;
 - la gestione di stabilimenti igienici;
 - interventi di bonifica, tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e relativi servizi complementari, sgombero della neve dal suolo pubblico o privato, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, pulizia delle spiagge e degli arenili;
 - monitoraggio ambientale e territoriale;
 - la gestione di attività connesse alla cura e custodia degli animali:
 - l'effettuazione di consulenze, anche per conto terzi, collegate alla gestione di servizi ambientali, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;
 - gestione integrata delle risorse idriche e pertanto:
- la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento, l'adduzione, potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- la raccolta, il convogliamento, il trattamento, lo smaltimento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei relativi impianti e reti fognarie;
- la costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;
- il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, invasi artificiali, dighe, impianți, e reti afferenti il servizio idrico integrato, compresi gli interventi malautenzione ordinaria e straordinaria e di bonifica;

Pagina 2 di 11





 la prestazione di servizi collegati alla gestione integrata delle risorse idriche, quali a titolo esemplificativo : servizi di laboratorio, di consulenza ambientale, gestionale e legale, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

c) gestione integrata delle risorse energetiche e pertanto :

- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energie rinnovabili (energia solare, termica, eolica e derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati), nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di gas ed altri combustibili comunque prodotti sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, manutenzione e gestione dei relativi impianti:

- produzione, distribuzione e gestione del calore per uso industriale e civile, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;

la costruzione, la manutenzione e la gestione della rete di illuminazione pubblica;

- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti energetici ed impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e condizionamento, installati in edifici o manufatti di qualsiasi specie e natura;

- la prestazione di servizi e consulenze, anche per conto terzi, collegati alla gestione integrata delle risorse energetiche, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

- attività di trasporto di cose e persone con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi;

- attività di officina meccanica per la manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto di qualsiasi specie e natura;

gestione integrata dei servizi funebri e cimiteriali ed attività connesse;

gestione del servizio di pubbliche affissioni ed attività connesse;

gestione di servizi di tariffazione e riscossione;

- liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, anche locali, e di ogni altra entrata patrimoniale ed attività connesse e complementari;

- gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità e l'effettuazione di servizi in genere nel settore dell'informatica;

- gestione per conto proprio e di terzi, ed in particolare a favore di società controllate o collegate, di attività di supporto quali ad esempio : comunicazione, immagine, sviluppo, marketing, gestione clienti, call center, sicurezza, management, amministrazione e contabilità, controllo di gestione e gestione del personale;

- gestione di ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

g) in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali indicate in epigrafe nella parte in cui approvano la sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, al fine di garantire a ciascuno degli Enti locali soci in GEA s.p.a. un controllo analogo a quello esercitate sui propri servizi come imposto dall'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. da più volte menzionato;

h) il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4° prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni

\$ n



da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- i) pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di GEA s.p.a., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, anche a mezzo di appositi Organi di indirizzo, coordinamento e controllo, costituiti dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla Convenzione;
- j) la sottoscrizione della presente Convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- 1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, 5^ comma, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 2000, individuata nella società per azioni denominata GEA s.p.a., il cui statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.
- 2. Anche tenuto conto dell'oggetto statutario di GEA s.p.a. approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente Convenzione potrà riguardare i seguenti servizi pubblici locali:

a) gestione dei servizi ambientali e pertanto :

- la raccolta, il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura (urbani e speciali, anche assimilabili, pericolosi e non pericolosi);

- la raccolta differenziata ed il recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere e di ogni altro

bene durevole e la gestione dei relativi impianti;

- servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione e di altre materie organiche, anche di servizi per il trattamento, la valorizzazione e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo di materiali di qualsiasi specie e natura:

- lo spazzamento, lavaggio ed innaffiamento delle strade ed altre aree pubbliche;

- la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (qualiparchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva, alberi allocati al margine delle sedi stradali), delle strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, della cartellonistica pubblicitaria, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;

la gestione di stabilimenti igienici;

- interventi di bonifica, tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e relativi servizi complementari, sgombero della neve dal suolo pubblico o privato, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, pulizia delle spiagge e degli arenili;

monitoraggio ambientale e territoriale;

- la gestione di attività connesse alla cura e custodia degli animali;

l'effettuazione di consulenze, anche per conto terzi, collegate alla gestione di servizi

(gr

Pagina 4 di 11



5 12 33

ambientali, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

b) gestione integrata delle risorse idriche e pertanto :

 la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei relativi impianti;

la raccolta, il convogliamento, il trattamento, lo smaltimento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, nonché la costruzione, gestione e manutenzione dei

relativi impianti e reti fognarie;

 la costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

- il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e

industriali;

- il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, invasi artificiali, dighe, impianti, e reti afferenti il servizio idrico integrato, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di bonifica:

 la prestazione di servizi collegati alla gestione integrata delle risorse idriche, quali a titolo esemplificativo: servizi di laboratorio, di consulenza ambientale, gestionale e legale, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad

albi professionali;

c) gestione integrata delle risorse energetiche e pertanto :

 acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energie rinnovabili (energia solare, termica, eolica e derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati),

nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

 acquisto, produzione, distribuzione e vendita di gas ed altri combustibili comunque prodotti sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, manutenzione e gestione dei relativi impianti;

produzione, distribuzione e gestione del calore per uso industriale e civile, nonché

la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;

 la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;

la costruzione, la manutenzione e la gestione della rete di illuminazione pubblica;

 la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti energetici ed impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e condizionamento, installati in edifici o manufatti di qualsiasi specie e natura;

la prestazione di servizi e consulenze, anche per conto terzi, collegati alla gestione integrata delle risorse energetiche, con la tassativa esclusione delle attività

riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;

 attività di trasporto di cose e persone con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi:

- attività di officina meccanica per la manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto di qualsiasi specie e natura;

- gestione integrata dei servizi funebri e cimiteriali ed attività connesse;

gestione del servizio di pubbliche affissioni ed attività connesse;

7

Jan .

Pagina 5 di 11



THE FACE

- gestione di servizi di tariffazione e riscossione;

- liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, anche locali, e di ogni altra entrata patrimoniale ed attività connesse e complementari;

gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità e

l'effettuazione di servizi in genere nel settore dell'informatica;

 gestione per conto proprio e di terzi, ed in particolare a favore di società controllate o collegate, di attività di supporto quali ad esempio : comunicazione, immagine, sviluppo, marketing, gestione clienti, call center, sicurezza, management, amministrazione e contabilità, controllo di gestione e gestione del personale;

gestione di ogni altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge.

- 3. La presente Convenzione non incide sulle funzioni che, in base alla rispettiva normativa statale e regionale di tempo in tempo vigente, risulteranno attribuite alle forme di cooperazione di cui all'art. 9, comma 3° della legge statale 5 gennaio 1994, n. 36, della legge regionale n. 13/2005 e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 4. L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di GEA s.p.a. eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi Consigli comunali.
- 5. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e Contratti di Servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con GEA s.p.a.. Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a GEA un adeguato equilibrio economico-finanziario.

Art. 2 Espletamento dei servizi pubblici

Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di GEA s.p.a. avviene sulla base di apposite convenzioni specifiche, denominate Contratti di Servizio, da stipularsi, una per ciascun servizio pubblico o per gruppi di servizi pubblici integrati, fra la società e ciascun Ente locale socio, secondo forme libere che vengono concordate autonomamente dalle singole Amministrazioni con GEA, avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario di GEA ferme restando le competenze delle forme di cooperazione tra Enti locali ricordate al precedente art. 1, comma 3, eventualmente delegate ad operare, per l'esercizio di funzioni amministrative, in luogo e per conto degli Enti locali stessi in applicazione di norme di legge statali e regionali.

Art. 3 Durata

- 1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2100 in coerenza con la durata statutaria di GEA S.p.A.
- 2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in GEA s.p.a.

Art. 4 Organi di indirizzo, coordinamento e controllo

L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di GEA s.p.a. analogo a quelló individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, viene effettuato atraverso diversi Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il.

(F

Pagina 6 di 11



333

controllo delle attività svolte da GEA, e che sono composti dai rappresentanti di tutti gli Enti soci di GEA. Questi organi vengono individuati come segue:

. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

b. Gruppo Tecnico di Valutazione

Art. 5 Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

- 1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da delegati degli stessi.
- 2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da GEA s.p.a. e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente, l'Amministratore Delegato, se nominato, e il Direttore Generale di GEA s.p.a.
- 3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di GEA s.p.a., nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.

Art. 6 Il Gruppo Tecnico di Valutazione

- 1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tre membri, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da GEA s.p.a. e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
- 2. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.
- 3. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere ad GEA s.p.a. tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.
- 4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a GEA s.p.a. per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta.

Art. 7 Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 20% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di GEA s.p.a. e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

Z

A forther

N. N. N.



3333

2. Il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni viene eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e resta in carica cinque anni.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale in GEA s.p.a.

5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte di GEA s.p.a. hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore di GEA s.p.a.

Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.

6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di GEA s.p.a. uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum del 60% indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.

9. Ai Consiglieri ed ai membri del Gruppo Tecnico di Valutazione spetta un rimborso spese per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni e del Gruppo Tecnico di Valutazione in misura pari a 100,00 euro a riunione a persona. Tale valore potrà essere modificato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nella misura maggiore tra il tasso di inflazione e il 5% annuo, a partire dal 2007 quale primo anno in cui si applichi l'indicizzazione.

Art. 8 Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti di GEA s.p.a. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.

2. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° Cod. civ., unitamente al bilancio ed alla Nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.

3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all' attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla

Bu

Pagina 8 di 11



333

correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.

Art. 9 Obblighi e garanzie

- 1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
- 2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di GEA s.p.a. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
- 3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di GEA s.p.a., dei servizi pubblici locali.

Art. 10 Recesso

- 1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su GEA s.p.a. di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.
- 2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3. La perdita della qualità di socio in GEA s.p.a. determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi a di GEA s.p.a.

Art. 11 Rapporti finanziari tra Enti locali

- 1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.
- 2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 9, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.
- 3. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento degli Organi di indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente Convenzione vengono imputate ad GEA s.p.a.

Art. 12 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Converzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In

É

Pagina 9 di 11



333



caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.

- 2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
- 3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.
- 4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 13 Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti

- 1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.
- L'attivazione dei servizi per mezzo di GEA è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali
 e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi
 con GEA, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla
 sottoscrizione.

Art. 14 Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione

- 1. E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di GEA s.p.a. per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.
- 2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente di cui al precedente articolo 5. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
- 3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
- 4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.

5. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

COMUNE DI LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DATA
ANDREIS

ARBA

COGNOME E NOME
LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA

DATA

2 6 960, 2009

TOFFOLO ELVEZIO

0 3 LUG. 2009

Pagina 10 di 11

& The Library

) Zp

7



AVIANO	Shinghurs	DEL CONT BERNARD STEFA	0 3 LUG. 2009
BARCIS	Ill.	DLIVIERO TOHMASO	0 3 LUG. 2009
BUDOIA	RS. D. HLN	DE MARCHI ROBERTO	2 4 960, 2009
CANEVA	no mare	HONTE HIRTO RENATO	0 3 LUG. 2009
CASTELNOVO DEL FRIULI	Laca De Riche	2 DE HICHIEL LARA	0 3 LUG. 2009
CIMOLAIS	AUNE DI CU	BRESSA RITA	1 8 AGO. 2009
CLAUT	College Colonia	GIORBANI GIACOMO	0 3 LUG. 2009.
CLAUZETTO	Or di Porde Till	CESCUTÍ GIULIANO	1 3 LUG. 2009
ERTO E CASSO	- VE	PEXXIN LUCIANO	0 3 LU 6. 2009
MONTEREALE VALCELLINA		ANSELMI PIERANTONIO	0 3 LUG. 2009
PINZANO AL TAGLIAMENTO POLCENIGO ::	hopel will	MILLIN Paface	1 3 LUG. 2009
PORDENONE	Juli Bolonello	SERGIO BOLZOHELLO	1 6 OTT. 2009
ROVEREDO N PIANO SACILE	Souphand	BERGNACH SERGIO	0 3 LUG. 2009
PILIMBERGO	1	SORESI ARTURO	0 3 LUG. 2009
RAVESIO	The state of the s	DIOLOSA' ALFREDO	2 3 LUG. 2009
/ITO D'ASIO -	with James	HANELLI VINCENZO	1 3 LUG. 2009

A SOLA ESCLUSIONE DELLA FIRMA DEL SINDACO DEL COMUNE DI TRAVESIO ALFREDO DIOLOSA, DEI COMUNI DI POLCENIGO E SACIVE, lo sottoscritto PAOLO GINI – Segretario Generale del Comune di Pordenone, certifico le firme, apposte in mia presenza dai rappresentanti degli Enti come avanti elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

Pordenone, 1 1 NOV. 2009

Dott, Paolo Gini Segretario Senerale

S TE FRIL

PORDENDALE CERTIFICO CHE LA FRANCISCO ALFREDO DI OLOSA, DELLA CUI IDENTITA' PERSONALE SOMO CENTIFICA ANTENTICA.

PORDENONE 23 LUG. 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

0 3 LUG. 2009 0 3 LUG. 2009 2 4 AGC 2009

03 LUG. 2009 18 AGO. 2009

0 3 LUG. 2009

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


1 6 011. 2009 6 3 tus. 2009

23 LUB. 2009 13 LUB. 2009

1 7 MOV. 2009







A.N.R. N. 8/6/ del 23/12/2009

1º ATTO AGGIUNTIVO al documento rep. n. 8096 ANR del 11.11.2009 "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (art. 30 e art. 113, 5º comma, lettera c, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)"

COMUNE DI SEQUALS

Visto l'art. 14 della convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, sottoscritta tra i comuni di Pordenone, Roveredo in Piano, Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Travesto e Vito d'Asio, atto rep. n. 8096 ANR del 11.11.2009;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 27 novembre 2008 con la quale anche il Comune di Sequals ha approvato la bozza della convenzione da stipularsi tra gli Enti locali soci in "G.E.A. s.p.a." in modo da poter garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art. 113, comma 5°, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il Comune di Sequals, nella persona del suo legale rappresentante Sindaco o suo delegato, in esecuzione della suddetta deliberazione consiliare sottoscrive il presente atto, così come previsto dall'art. 14 "adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione" della sopra citata convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, il cui testo è allegato alla presente in copia conforme e ne fa parte integrante.

COMUNE	COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMX
COMUNE DI SEQUALS	ODORICO ENRICO	1 de Vola

lo sottoscritto PAOLO GINI – Segretario Generale del Comune di Pordenone, certifico la firma, apposta in mia presenza dal rappresentante dell'Ente come avanti elencato e della cui identità personale sono certo, è autentica.

Pordenone, 23/12/2009

Il Segretario generale Dott Paolo Sini

